

(Anomar) e altri e Estado português, domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 2 CE, 28 CE, 31 CE e 49 CE, la Corte (Terza Sezione), composta dal sig. J.-P. Puissochet (relatore), presidente di sezione, dal sig. C. Gulmann e dalla sig.ra F. Macken, giudici, avvocato generale: sig. A. Tizzano, cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale, ha pronunciato l'11 settembre 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *I giochi di sorte o d'azzardo costituiscono attività economiche ai sensi dell'art. 2 CE.*
- 2) *L'attività di esercizio commerciale di macchine per giochi di sorte o d'azzardo, sia essa separabile o meno dalle attività relative alla produzione, importazione e distribuzione di tali macchine, deve ricevere la qualificazione di attività di servizi, ai sensi del Trattato, e non può pertanto rientrare nell'ambito di applicazione degli artt. 28 CE e 29 CE, riguardanti la libera circolazione delle merci.*
- 3) *L'esercizio commerciale in regime di monopolio dei giochi di sorte o d'azzardo non rientra nel campo di applicazione dell'art. 31 CE.*
- 4) *Una legislazione nazionale quale la legislazione portoghese, che autorizza l'esercizio commerciale e la pratica dei giochi di sorte o d'azzardo soltanto nelle sale dei casinò esistenti nelle aree di gioco permanenti o provvisorie istituite con decreto legge, e che si applica indistintamente ai cittadini nazionali e ai cittadini di altri Stati membri, costituisce un ostacolo alla libera prestazione dei servizi. Tuttavia gli artt. 49 CE e segg. non ostano ad una siffatta legislazione nazionale, tenuto conto delle finalità di politica sociale e di prevenzione delle frodi che ne costituiscono il fondamento.*
- 5) *L'eventuale esistenza, in altri Stati membri, di legislazioni che stabiliscano condizioni di esercizio commerciale e pratica di giochi di sorte o d'azzardo meno restrittive di quelle previste dalla normativa portoghese non influisce sulla compatibilità di quest'ultima con il diritto comunitario.*
- 6) *Nell'ambito di una normativa compatibile con il Trattato CE, la scelta delle modalità di organizzazione e di controllo delle attività di esercizio commerciale e pratica dei giochi di sorte o d'azzardo, quali la conclusione con lo Stato di un contratto amministrativo di concessione o la limitazione dell'esercizio commerciale e della pratica di determinati giochi ai luoghi all'uopo debitamente autorizzati, rientra nel potere discrezionale spettante alle autorità nazionali.*

## SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

11 settembre 2003

**nella causa C-13/01 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Giudice di pace di Genova): Safalero Srl contro Prefetto di Genova** <sup>(1)</sup>

**(«Direttiva 1999/5/CE — Apparecchiature radio e apparecchiature terminali di telecomunicazione — Tutela giurisdizionale effettiva dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico comunitario — Ammissibilità delle sanzioni amministrative previste dalla legislazione nazionale — Opposizione a una misura di sequestro adottata nei confronti di un terzo»)**

(2003/C 264/09)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nel procedimento C-13/01, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Giudice di pace di Genova nella causa dinanzi ad esso pendente tra Safalero Srl e Prefetto di Genova, domanda vertente sull'interpretazione dei principi di proporzionalità, di effettività e di tutela giurisdizionale dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico comunitario, la Corte (Sesta Sezione), composta dal sig. J.-P. Puissochet, presidente di sezione, dai sigg. R. Schintgen e C. Gulmann, dalla sig.ra F. Macken e dal sig. J.N. Cunha Rodrigues (relatore), giudici, avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl, cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale, ha pronunciato l'11 settembre 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

*Il principio della tutela giurisdizionale effettiva dei diritti conferiti ai cittadini dall'ordinamento giuridico comunitario dev'essere interpretato nel senso che esso, in una situazione quale quella oggetto della causa principale, non osta a una normativa nazionale ai sensi della quale l'importatore non ha la possibilità di presentare un ricorso giurisdizionale contro un provvedimento di sequestro delle merci vendute a un rivenditore al minuto, adottato dalla Pubblica Amministrazione nei confronti di quest'ultimo, quando tale importatore dispone di un rimedio giurisdizionale idoneo ad assicurargli il rispetto dei diritti attribuitigli dall'ordinamento comunitario.*

(1) GU C 61 del 24.2.2001.

(1) GU C 79 del 10.3.2001.